

COMUNE DI MOGORO – PROVINCIA DI ORISTANO

Pareri espressi in base all'art. 49 del d.lgs. 267/2000: deliberazione C.C. n 023 del 13.06.2013

Oggetto: Imposta Municipale Unica anno 2013 - rettifica aliquote.

Sulla regolarità tecnica della proposta attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa: si esprime parere favorevole

Il Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario
f.to Rag. Maria Teresa Peis

Sulla regolarità contabile della proposta: si esprime parere favorevole

Il Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario
f.to Rag. Maria Teresa Peis

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
Sandro Broccia

Il Segretario
dott. Claudio Demartis

La deliberazione é in pubblicazione sull'albo pretorio online del Comune www.comune.mogoro.or.it per quindici giorni, al n. 857, con decorrenza dal 19.06.2013.

L'impiegato/a incaricato/a

Certifico che il documento è copia conforme all'originale.
Mogoro, _____

L'impiegato/a incaricato/a

COMUNE DI MOGORO COMUNU DE MÒGURU
Provincia di Oristano Provincia de Aristanis

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 023	Imposta Municipale Unica anno 2013 - rettifica aliquote.
Del 13.06.2013	

Il tredici giugno duemilatredecim, con inizio alle ore 16.17, nella sala consiliare del Municipio, alla prima convocazione, comunicata ai Consiglieri a norma di regolamento, risultano:

	presenti	assenti
Broccia Sandro	X	
Orrù Luca		X
Ariu Federico	X	
Cau Donato	X	
Scanu Maria Cristiana	X	
Broccia Luisa	X	
Floris Mario	X	
Montisci Vincenzo	X	
Floris Sonia		X
Murroni Stefano	X	
Sanna Francesco	X	
Piras Vincenzo	X	
Melis Ettore	X	
Pia Giovanni	X	
Cherchi Gianluca	X	
Melis Mirco	X	
Orrù Daniela		X

Presiede la seduta il Sindaco sig. Sandro Broccia.

Partecipa il Segretario Comunale dott. Claudio Demartis.

Il Sindaco Broccia Sandro dà la parola all'Assessore al Bilancio Ariu Federico, che illustra la proposta agli atti, evidenziando la presenza di alcuni errori materiali e indicando le modalità per la loro correzione; ricorda l'impegno del Governo di rivedere la disciplina fiscale sugli immobili e la attuale situazione di indeterminatezza, augurandosi quanto prima che venga fatta chiarezza sull'argomento.

Intervengono nella discussione generale:

- il Consigliere Piras Vincenzo che evidenzia un errore al punto e) aliquota 0,35% della proposta, che presenta discrepanze rispetto al regolamento di applicazione del tributo di recente approvato, chiedendo che la dicitura dello stesso venga riportata integralmente;*
- il Consigliere Melis Ettore che evidenzia che l'agevolazione non avrà effetti sulla prima rata, in quanto la delibera non è stata pubblicata sul sito del Ministero delle Finanze entro il termine previsto;*

- il Consigliere Pia Giovanni che ricorda che il decreto legge 35/2013 di recente convertito ha disposto che il termine per la definizione delle tariffe è slittato in relazione al differimento del termine di approvazione del bilancio, per cui la proposta è tardiva per poter produrre effetti sulla prima rata al 16 di giugno; che per poter ottenere gli effetti proposti sarebbe stato necessario trasmettere per via telematica i dati entro il 16 maggio, data che è trascorsa da circa 28 giorni.

In sede di replica:

- l'Assessore Ariu Federico, dopo aver verificato il regolamento, propone che la proposta sia adeguata alla lettera del regolamento (art. 2, comma 1, lettera a), di cui dà lettura integrale;
- il Sindaco Broccia Sandro riepiloga le modifiche da apportare al dispositivo della delibera:
 - eliminare la lettera a);
 - la lettera e) si sostituisce con il contenuto dell'art. 2 comma 1 lettera a) del regolamento di applicazione del tributo.

In sede di dichiarazione di voto intervengono:

- il Consigliere Pia Giovanni in senso contrario, per le motivazioni di cui dà lettura (allegato 1);
- l'Assessore Ariu Federico in senso favorevole;
- il Consigliere Broccia Luisa in senso favorevole;
- il Consigliere Sanna Francesco in senso favorevole;
- il Consigliere Piras Vincenzo in senso favorevole;
- il Sindaco Broccia Sandro in senso favorevole, segnalando che si tratta di un tributo destinato a scomparire e che è assurdo che si voti contro una proposta di riduzione delle aliquote.

IL CONSIGLIO

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23.

Visto il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, che ha anticipato in forma sperimentale l'Imposta Municipale Propria con decorrenza dal 01/01/2012.

Considerato che l'art. 13 (Anticipazione sperimentale dell'Imposta Municipale Propria) del D.L. 201/2011 convertito in Legge 214/2011 attribuisce al Consiglio Comunale il potere di modificare l'aliquota di base stabilita dal citato decreto, con deliberazione da adottare ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446.

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge 296 del 27.12.2006 (Finanziaria 2007) la quale ha previsto che: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

Ricordato che il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, prevede all'art. 13, commi 6 - 7 - 8 - 9, le seguenti aliquote IMU:

- aliquota base pari allo 0,76 %, con possibilità di variarla in aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali;
- aliquota del 0,4% per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, con possibilità di variarla in aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali;
- aliquota del 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale (di cui all'art. 9, comma 3-bis, del Decreto Legge n. 557/93 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/1994), con possibilità di variarla in diminuzione sino al 0,1%.

Considerato che è data la facoltà ai Comuni di ridurre l'aliquota base fino allo 0,4% nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del D.P.R. n. 917 del 1986, ovvero

nel caso di immobili posseduti da soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.

Considerato che il comma 11 del citato articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, dispone: *"11. È riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze di cui al comma 7, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8, l'aliquota di base di cui al comma 6, primo periodo. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria. Le detrazioni previste dal presente articolo, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato di cui al periodo precedente. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni."*;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 20.12.2012, che ha approvato le seguenti aliquote dell'IMU per l'anno 2013:

- a) 0,35% immobili utilizzati per abitazioni principali e relative pertinenze; immobili posseduti a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate;
- b) 0,20% fabbricati rurali ad uso strumentale;
- c) 0,50% terreni agricoli;
- e) 0,60% immobili utilizzati per attività produttive (artigianali, commerciali, industriali, libere professioni);
- f) 0,76% abitazioni diverse dalla prima casa, affittate a canone moderato con regolare contratto;
- g) 0,96% immobili non previsti nei punti precedenti.

e stabilito per l'anno 2013 le seguenti detrazioni per l'abitazione principale e relative pertinenze:

- € 200,00 complessivi a favore dei soggetti passivi residenti o che dimorano abitualmente, con maggiorazione di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente o residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto di quella di base, non può superare € 400,00; la detrazione si applica anche alle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

Considerato che:

- l'Amministrazione ha intenzione di agevolare riducendo l'imposta dei soggetti proprietari di altri fabbricati che concedono tale immobile in comodato uso gratuito ai propri figli affinché lo utilizzino come abitazione principale, inserendo un'aliquota del 0,46% per tali fattispecie (0,96 nella delibera di approvazione sopradetta);
- l'art. 1, comma 380, della L. 228/2012 (legge di stabilità 2013) e in particolare le seguenti disposizioni normative hanno modificato le disposizioni della normativa IMU in vigore al momento della deliberazione delle aliquote per l'anno 2013:
 - lettera a): *"è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011"*,
 - lettera f): *"è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13"*;
 - lettera g): *"i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D"*.

Vista la risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 5/df del 28/03/2013 avente ad oggetto chiarimenti sulle modifiche dell'IMU anno 2013.

Visto l'art. 13, comma 15, del D.Lgs. n. 201/2011, convertito in legge 214/2011.

Visti i commi 156 e 169 dell' art. 1 della Legge 296/2006.

Visto il regolamento comunale di applicazione dell'IMU, approvato con deliberazione del C.C. n. 04 del 23.02.2012.

Acquisito il parere favorevole circa la regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa del Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario.

Acquisito il parere favorevole circa la regolarità contabile del Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario.

Con n. 10 voti favorevoli, n. 1 contrari (Pia Giovanni) e n. 3 astenuti (Cherchi Gianluca, Melis Ettore, Melis Mirco).

DELIBERA

Di approvare le seguenti aliquote dell'imposta municipale unica (IMU) per l'anno 2013:

- a) 0,60% unità immobiliari di fatto utilizzate per attività produttive (attività artigianali, commerciali, industriali e fabbricati utilizzati per l'attività di libero professionista), con esclusione dei fabbricati classificati nel gruppo catastale D;
- b) 0,76% unità immobiliari ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (escluso i fabbricati rurali);
- c) 0,35% unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze;
- d) 0,35% unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che spostano permanentemente la propria residenza in istituti di ricovero o sanitari o in casa di parenti entro il 2° grado, a condizione che in tali unità immobiliari risulti accertata la residenza precedente al ricovero e che tali abitazioni non risultino locate;
- e) 0,46% fabbricato concesso in comodato uso gratuito ai parenti in linea retta fino al primo grado (genitore-figlio), considerando un unico fabbricato per figlio ricadente nelle categorie A;
- f) 0,20% per i fabbricati rurali ad uso strumentale (di cui all'art. 9, comma 3-bis, del Decreto Legge n. 557/94 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/1994);
- g) 0,50% terreni agricoli;
- h) 0,76% abitazioni diverse dalla prima casa, affittate a canone moderato con regolare contratto;
- i) 0,96% immobili non previsti nei punti precedenti.

Di stabilire le seguenti detrazioni d'imposta per l'abitazione principale e relative pertinenze del soggetto passivo:

- detrazione di euro 200,00 (duecento) complessiva a favore dei soggetti passivi residenti o che dimorano abitualmente, con maggiorazione di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente o residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto di quella di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00.

Di stabilire che la detrazione per l'abitazione principale del soggetto passivo, determinata in euro 200,00 (duecento), deve essere applicata anche alle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che spostano permanentemente la propria residenza in istituti di ricovero o sanitari o in casa di parenti entro il 2° grado, a condizione che in tali unità immobiliari risulti accertata la residenza precedente al ricovero e che tali abitazioni non risultino locate.

Di dare atto che per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 13, commi 3, 4 e 5, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214.

Di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del Decreto Legislativo n.

446/1997 e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ai sensi del comma 15 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214.

Di revocare la deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 20.12.2012.

Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario i conseguenti adempimenti gestionali.

Con n. 10 voti favorevoli, n. 0 contrari e n. 4 astenuti (Pia Giovanni, Melis Ettore, Melis Mirco, Cherchi Gianluca), di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.